



COMUNE DI LEVONE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
DETERMINAZIONI;**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventitre**, del mese di **dicembre**, alle ore **undici** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENT E.
GIACOLETTO MAURIZIO	Sì
GRIVETTO ANNA MARIA	Sì
GAGNOR MASSIMILIANO	Sì
MICHELOTTI MAURO	Sì
ROMAGNOLO ELOISE JESSICA	Sì
ALLICE LAURA MARIA	Giust.
BOGGETTO PIER LUIGI	Sì
CONTENTI EMILIA GIUSEPPINA	Sì
MARINIG PIETRO	Sì
BURLANDO MARIA CRISTINA	Sì
SCARFIDI ROSSANO	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DR. LUCA FASCIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GIACOLETTO MAURIZIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco presidente;

Richiamata la legge 27 dicembre 2013 n. 147, la quale:

- all'art. 1 comma 639 e seguenti, istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da:
 - Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla vigente disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata;
 - Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 - Tributi per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- all'art. 1 comma 677, stabilisce in materia di TASI: “Il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”.

Considerato che, nell'ambito della TASI, l'art. 1 comma 681 della L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 06.09.2014 e modificato con deliberazione C.C. n. 16 del 29.07.2015, il quale dedica alla TASI la parte IV prevedendo, tra l'altro, che siano individuati con deliberazione consiliare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi;

Richiamata, inoltre, la deliberazione C.C. n.5 del 30.4.2016, avente ad oggetto: “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione modifica”;

Richiamata la legge 28.12.2015 n. 208, che all'art. 1 comma 14, lettere a), b) e d) ridefinisce il presupposto impositivo ed esclude, altresì, l'assoggettamento alla TASI dell'abitazione principale, come definita ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il minor gettito derivante ai comuni dall'esenzione dell'abitazione principale ai fini TASI sarà compensato con un aumento del fondo di solidarietà comunale.

Visto l'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che per l'anno 2016, con deliberazione consiliare n. 10 del 30.04.2016, la TASI era stata applicata unicamente all'abitazione principale, escluse le categorie A/1, A/8 e A/9 e che, a seguito delle citate disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016, le aliquote TASI a partire dall'anno 2017 risultano azzerate e non necessita, quindi, approvare l'elenco analitico dei servizi indivisibili, con i relativi costi, cui la TASI è diretta, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

Ritenuto di dover approvare le aliquote TASI per il corrente anno 2018 come dal seguente prospetto:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze escluse le categorie catastali A1, A8 e A9	ESENTE (art. 1 comma 14 lett. a) L. 208/2015)
Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze categorie catastali A1, A8 e A9	0,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%
Aree edificabili	0,00%
Immobili di categoria catastale D	0,00%
Tutti gli immobili non rientranti nelle precedenti categorie	0,00%

Dato atto che non necessita prevedere detrazioni per l'unità immobiliare posseduta ed adibita ad abitazione principale né le percentuali dovute dall'occupante e dal titolare del diritto reale sull'immobile in quanto le aliquote TASI per l'anno 2018 risultano azzerate.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare, per l'anno 2018, le aliquote della TASI, come da prospetto che segue:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze escluse le categorie catastali A1, A8 e A9	ESENTE (art. 1 comma 14 lett. a) L. 208/2015)
Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze categorie catastali A1, A8 e A9	0,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%
Aree edificabili	0,00%
Immobili di categoria catastale D	0,00%
Tutti gli immobili non rientranti nelle precedenti categorie	0,00%

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

Successivamente, il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, esito accertato e proclamato dal Presidente, delibera di dichiarare, per l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

LETTO , CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to GIACOLETTO MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. LUCA FASCIO

VISTO: l'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. PARERE CONTABILE FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to DR. LUCA FASCIO
---	---

VISTO: l'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. PARERE TECNICO FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to DR. LUCA FASCIO
---	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata il giorno 12/01/2018 all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Levone, lì 12/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. LUCA FASCIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-dic-2017

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. LUCA FASCIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Levone, lì 12/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. LUCA FASCIO